

Comune di Piacenza

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA
DEI MERCATI PUBBLICI COMUNALI COPERTI
DI PIAZZA CASALI E DI VIA F.LLI ALBERICI
(MERCATI RIONALI)

Predisposto dal Settore Riqualficazione Urbana - Servizio Commercio.

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 61 del 5 marzo 2001.

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 27.3.2001 all'11.4.2001.

In vigore dal 12.4.2001

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni nn°28 del 09.02.2004 , 134 del 30.5.2005, 45 del 2.03.2009

Indice:

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Gestione
- Art. 3 - Organismo consultivo dei Mercati Rionali
- Art. 4 - Funzionamento e compiti dell' Organismo consultivo dei Mercati Rionali
- Art. 5 - Personale in servizio ai Mercati Rionali
- Art. 6 - Responsabilità
- Art. 7 - Orari e Calendari
- Art. 8 - Condizioni preliminari per l'esercizio dell'attività
- Art. 9 - Posteggi, aree di servizio, aree produttori agricoli e magazzini
- Art. 10 - Spostamenti di posteggio (Miglioria)
- Art. 11 - Concessione dei posteggi liberi
- Art. 12 - Scambio di posteggio
- Art. 13 - Ampliamento del posteggio per accorpamento
- Art. 14 - Trasferimento d'azienda
- Art. 15 - Variazioni dell'azienda concessionaria
- Art. 16 - Gestione degli spazi in concessione
- Art. 17 - Revoca dell'autorizzazione e cessazione della concessione
- Art. 18 - Riconsegna degli spazi in concessione
- Art. 19 - Planimetria Mercati - Elenco Concessionari - Graduatoria titolari posteggio
- Art. 20 - Proventi della gestione
- Art. 21 - Deposito cauzionale
- Art. 22 - Obblighi e disciplina dei concessionari
- Art. 23 - Accesso e permanenza nei Mercati
- Art. 25 - Pulizia dei Mercati

Art. 26 - Chiusura posteggi - Assenze

Art. 27 - Ordine interno

Art. 28 - Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

NORME TRANSITORIE

Art. 29 - Deposito cauzionale

Art. 30 - Varie

Art. 31 - Entrata in vigore del Regolamento

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento previsto dal comma 15 dell'art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legge regionale 25 giugno 1999, n° 12, disciplina le modalità di svolgimento delle attività sui mercati pubblici comunali coperti di Piazza Casali e via F.lli Alberici, di seguito indicati Mercati Rionali.
2. Le aree dei Mercati Rionali e le relative aree di pertinenza nonché il numero e la superficie dei posteggi adibiti al commercio su area pubblica sono individuati nelle planimetrie Allegati B e B 1 e B2 (Mercato Rionale di Piazza Casali) C, D ed E1,E2 (Mercato Rionale di Via F.lli Alberici), parti integranti del presente Regolamento.
3. L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 12/99, dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
4. L'attività è svolta in forma continuativa tutti i giorni dell'anno, con esclusione di quelli indicati nel calendario delle festività di cui all'art. 7.
5. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/99 i suddetti Mercati Rionali sono definiti "Ordinari", non essendovi limitazioni alle merceologie di vendita nei singoli posteggi, nell'ambito dei settori merceologici (settore alimentare e non alimentare), fatta salva la possibilità di vincolare eventuali posteggi liberi, fino al massimo del 2% dei posteggi di ogni mercato, arrotondato per eccesso all'unità superiore, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato.
6. Nelle planimetrie dei due Mercati di cui al precedente comma 2. sono indicati distintamente i posteggi destinati alla vendita dei prodotti del settore alimentare, del settore non alimentare e di entrambi i settori, le aree destinate ad attività di servizio, di seguito indicate semplicemente "Aree di servizio", le aree destinate ad ospitare, anche a rotazione, gli imprenditori agricoli per la vendita diretta dei loro prodotti ai sensi del D.lgs.vo 18-5-2001 n. 228 ed assegnate in concessione ad Associazioni locali degli agricoltori, di seguito indicate semplicemente " aree dei produttori agricoli ", ed i magazzini di supporto alle suddette attività.
7. Il cambio delle suddette destinazioni d'uso all'interno dei Mercati potrà essere effettuato con le modalità indicate nell'art. 9.

Art. 2

Gestione

1. Ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della L.r. 12/99, i Mercati Rionali sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato tramite l'ufficio competente, ferma restando la possibilità di affidare la gestione a consorzi di operatori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento dei titolari di posteggio nei singoli Mercati o ad altri soggetti esterni.

2. I singoli servizi relativi ai Mercati che il Comune non ritiene di gestire direttamente, possono essere dati in concessione a terzi.

Art. 3

Organismo consultivo dei Mercati Rionali

1. E' istituito un Organismo consultivo dei Mercati Rionali presieduto dal Dirigente responsabile dei Mercati.
- ~~2.~~ In caso di assenza o impossibilità del Dirigente, l'Organismo consultivo è presieduto, da un funzionario del Commercio Aree Pubbliche delegato dal Dirigente medesimo ;
3. I componenti dell'Organismo consultivo sono nominati dal Sindaco.
4. L'Organismo consultivo è costituito dai seguenti membri effettivi:
 - da un rappresentante dei Commercianti su area pubblica, designato dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale;
 - da un rappresentante dei titolari di posteggio del Mercato Rionale di piazza Casali;
 - da un rappresentante dei titolari di posteggio del Mercato Rionale di via F.lli Alberici.
5. L'Organismo consultivo deve essere nominato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
6. L'Organismo consultivo dura in carica sino alla scadenza dell'Amministrazione Comunale che l'ha istituito, e dovrà essere ricostituito entro novanta giorni dalla seduta di insediamento della nuova Amministrazione.
7. Fino alla nomina sindacale dei membri effettivi dell'Organismo consultivo ed in caso di mancata segnalazione da parte degli organismi e delle categorie interpellate entro i termini stabiliti dall'ufficio competente, le decisioni in ordine agli argomenti di cui all'art. 4, commi 6 e 7, possono essere assunte senza il parere consultivo dell'Organismo stesso.
8. Non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione alle sedute dell'Organismo consultivo, né alcun rimborso spese.
9. I rappresentanti dei titolari di posteggio dei singoli Mercati Rionali, partecipano alle riunioni dell'Organismo consultivo esclusivamente per l'esame dei punti dell'ordine del giorno che riguardano il mercato di competenza.

10. Ai lavori dell'Organismo consultivo possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare e rappresentanti di altre categorie interessate.
11. Un dipendente comunale, designato dal Sindaco, funge da segretario dell'Organismo consultivo e redige il verbale di ciascuna riunione.

Art. 4

Funzionamento e compiti dell'Organismo consultivo dei Mercati Rionali

1. L'Organismo consultivo dei Mercati, di cui al precedente art. 3, è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno due suoi componenti.
2. Gli inviti per le riunioni, recanti l'ordine del giorno, devono pervenire ai membri dell'Organismo consultivo almeno tre giorni prima della data di convocazione, salve eventuali convocazioni d'urgenza da inviare con preavviso di almeno ventiquattro ore.
3. Le sedute sono valide con la presenza di almeno due componenti l'Organismo consultivo.
4. I membri dell'Organismo consultivo che, senza giustificato motivo, non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, sono dichiarati decaduti e debbono essere sostituiti.
5. I componenti dell'Organismo consultivo debbono attenersi ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della Legge 675/96 in ordine al trattamento dei dati personali di cui vengono a conoscenza nel corso delle sedute dell'Organismo consultivo stesso.
6. L'Organismo esprime il proprio parere consultivo sui seguenti argomenti:
 - orari del mercato e calendario annuo di apertura;
 - numero dei posteggi, delle aree di servizio e dei magazzini di ogni Mercato;
 - sulle modifiche ed integrazioni da apportare al presente Regolamento di mercato;
 - istituzione di nuovi servizi di mercato;
 - su qualsiasi altro argomento che sarà ritenuto necessario dal Presidente del Comitato.
7. L'Organismo consultivo formula proposte sulle modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del mercato, ai fini di assicurare la massima

efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario ed esercita ogni altra attribuzione prevista dal presente Regolamento.

8. I pareri e le proposte di cui ai precedenti commi 6 e 7 vengono espressi a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale quello del Presidente.
9. Il Comune non è tenuto ad acquisire il parere dell'Organismo consultivo su determinati punti dell'ordine del giorno qualora, per due sedute consecutive non venga espresso il parere richiesto, anche se per mancanza del numero legale.

Art. 5

Personale in servizio ai Mercati Rionali

1. Ai Mercati Rionali è preposto un responsabile che è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da personale assunto dall'Amministrazione Comunale in relazione alle effettive necessità dei Mercati stessi.
2. Il Responsabile dei Mercati coordina e controlla lo svolgimento dei servizi affidati in concessione.
3. Il comando della Polizia Municipale, d'intesa con il Responsabile dei Mercati, provvede all'espletamento del servizio di polizia amministrativa e di vigilanza presso i Mercati.

Art. 6

Responsabilità

1. Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanza o deperimento dei prodotti e cose che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato.

Art. 7

Orari e Calendari

1. Gli orari di vendita, ai sensi dell'art. 28, comma 12 del D.Lgs. 114/98 sono stabiliti sulla base degli indirizzi di cui al punto 3, lettera a) dell'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 1368 del 26 luglio 1999.
2. Il Comune, ai sensi del punto 3, lettera b) dell'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 1368/1999, sentite le Associazioni degli operatori e dei consumatori e l'Organismo consultivo dei Mercati, provvede, altresì, a stabilire eventuali deroghe limitate nel tempo ai normali orari di vendita.
3. Sentito il parere dell'Organismo consultivo dei Mercati, stabilisce per ogni Mercato:
 - a) gli orari di vendita che i concessionari di posteggio devono garantire;
 - b) i calendari annui delle festività dei Mercati.

4. In caso di urgenza, eventuali modifiche di detti calendari, così come temporanee modifiche degli orari di vendita, sono stabilite direttamente dal Dirigente di Settore.
5. Il Responsabile dei Mercati in base agli orari e calendari di cui ai commi precedenti, stabilisce gli orari di apertura e chiusura degli accessi ai Mercati.

Art. 8

Condizioni preliminari per l'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande nei posteggi dei Mercati Rionali è soggetta, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, ad apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile dei Mercati a persone fisiche od a società di persone regolarmente costituite secondo le norme di legge.
2. Contestualmente al rilascio della suddetta autorizzazione, viene rilasciata la concessione del relativo posteggio che avrà durata decennale, sarà tacitamente rinnovata e non potrà essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale o ramo d'azienda.
3. L'esercizio delle attività nelle "Aree di servizio" è disciplinata dalle normative vigenti relative all'attività praticata ed è subordinata alla concessione dell'area che avrà durata decennale, sarà tacitamente rinnovata e non potrà essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda o ramo d'azienda.
4. L'esercizio dell'attività nelle " aree dei produttori agricoli " è subordinata alla concessione decennale dell'area ad associazioni dei produttori agricoli che provvederanno, secondo dinamiche proprie, a farle occupare da produttori agricoli locali per la vendita diretta delle loro produzioni, a sensi del D.lgs.vo n. 228/01, delle normative di settore e nel rispetto delle norme del presente regolamento per quanto compatibili ;

Art. 9

Posteggi, aree di servizio, aree dei produttori agricoli e magazzini

1. Le aree dei Mercati rionali ed il numero dei posteggi di vendita, così come risulta nelle planimetrie allegate al regolamento potranno essere variati dal Consiglio Comunale sentiti l'Organismo consultivo dei Mercati e le Associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello regionale in base alle emergenti esigenze dei Mercati stessi.

A) Il numero e la superficie delle aree di servizio, delle aree dei produttori agricoli e dei magazzini, le superfici dei posteggi, il settore merceologico dei singoli posteggi e l'attività da svolgersi nelle aree di servizio, così come risulta dalle planimetrie allegate al Regolamento, potranno essere variati sentiti l'Organismo consultivo dei Mercati e le associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello regionale, in base alle emergenti esigenze dei mercati rionali, dal Responsabile dei Mercati, che provvede anche all'aggiornamento delle planimetrie relative.

B)La sostituzione di posteggi con aree di servizio o aree dei produttori agricoli comporta la riduzione automatica del numero dei posteggi del mercato interessato e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale; detta riduzione potrà interessare al massimo n. 6 posteggi per Mercato.

2. La concessione dei posteggi, delle aree di servizio, delle aree dei produttori agricoli e dei magazzini è rilasciata dal Responsabile dei Mercati.
3. Gli operatori commerciali (ditte individuali o società di persone) in ogni singolo Mercato possono essere titolari di un massimo di due posteggi e relative autorizzazioni.
4. Le Aree di servizio e le aree dei produttori agricoli eventualmente libere verranno assegnate tramite bando pubblico, con il quale potranno essere meglio specificate le condizioni di utilizzo delle aree ad integrazione di quanto previsto nel presente regolamento.
5. Per la disciplina delle attività e delle assenze riferite alle Aree di servizio si applicano, per quanto compatibili, le norme regolamentari previste per i posteggi.
6. I Magazzini dei singoli Mercati sono destinati, in via prioritaria, ad essere utilizzati come locali di appoggio per le attività dei concessionari di Posteggio, delle Aree di servizio e delle Aree dei produttori agricoli dello stesso mercato.
7. La concessione dei Magazzini liberi è disposta a favore dei soggetti che hanno presentato la migliore offerta sotto il profilo del canone di concessione. Possono essere esclusi dalla gara gli operatori già concessionari di altro magazzino. Qualora il numero dei Magazzini liberi risulti superiore a quello richiesto da parte dei concessionari dei mercati, il Responsabile dei Mercati, provvede direttamente alla loro assegnazione con l'applicazione dei canoni vigenti al momento.
8. Gli operatori che intendessero rinunciare alla concessione del posteggio, delle aree di servizio, delle aree dei produttori agricoli e/o di eventuale Magazzino non avranno diritto al rimborso del canone e delle spese di pulizia già pagati. Essi dovranno presentare la rinuncia al Protocollo Generale del Comune almeno due mesi prima dell'inizio di ogni semestre (entro il 31 ottobre e 30 aprile di ogni anno); in caso contrario saranno tenuti al pagamento del canone e delle spese di pulizia relativi al semestre successivo.
9. Gli spazi del mercato (posteggi, aree, ecc.) non utilizzati secondo le altre procedure previste dal presente Regolamento, possono straordinariamente, per periodi limitati, essere concessi in uso, dal Responsabile dei Mercati, per attività che non siano di vendita e che, comunque, non siano concorrenziali o in contrasto con quelle già presenti sul mercato (es. esposizioni, promozioni, ecc.). Per il loro utilizzo dovrà essere corrisposto un canone pari a quello dovuto per occupazioni analoghe, con una maggiorazione fissa del 20% per rimborso spese di gestione di cui all'art. 20, comma 6.

Art. 10

Spostamenti di posteggio (Miglioria)

1. Il Responsabile dei Mercati nei periodi intercorrenti dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno rende noto, tramite specifica informativa affissa agli Albi dei Mercati Rionali, l'eventuale disponibilità di posteggi liberi ed il settore merceologico di appartenenza.
2. I concessionari di posteggio operanti nello stesso settore merceologico, interessati a spostare la propria attività in uno dei posteggi disponibili, dovranno far pervenire al Protocollo Generale del Comune, entro il successivo 20 giugno e 20 dicembre, domanda di migloria in bollo.
3. Le miglorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo l'ordine della graduatoria di mercato di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), con priorità per i concessionari di posteggio dello stesso Mercato.
4. I concessionari di posteggi esercitanti attività di vendita di prodotti di entrambi i settori (alimentare e non alimentare), nel caso venga accolta la loro domanda di spostamento, potranno vendere esclusivamente i prodotti del settore merceologico relativi al nuovo posteggio.
5. I concessionari che ottengono la migloria decadono dalla concessione del precedente posteggio, ma possono mantenere la concessione di eventuali magazzini situati sullo stesso mercato.
6. Nel caso la migloria interessi un concessionario che si è trasferito da un Mercato Rionale all'altro, la eventuale preesistente disponibilità di un Magazzino potrà essere mantenuta dallo stesso solo nel caso in cui non vi siano richieste da parte dei concessionari del Mercato Rionale in cui è situato il magazzino.
7. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 11

Concessione dei posteggi liberi

1. Dal 1 al 31 gennaio e dal 1 al 31 luglio di ogni anno vengono trasmessi alla Giunta Regionale gli eventuali elenchi dei posteggi liberi che si intende assegnare, con l'indicazione del settore merceologico, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R.).
2. Per ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione, con contestuale assegnazione del posteggio è necessario inviare al Comune apposita domanda, in bollo, nei trenta giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del Protocollo Generale del Comune se la domanda è consegnata direttamente.

3. La domanda dovrà essere presentata secondo facsimile predisposto dall'ufficio competente e dovrà essere conforme alle modalità del bando del Comune preventivamente esposto all'Albo Pretorio ed agli Albi dei Mercati Rionali, nonché al comma 5, art. 28 del D.Lgs. 114/98.
4. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni bando ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:
 - a) la maggiore anzianità di azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
 - b) la maggiore anzianità di azienda per il commercio al dettaglio, come definito all'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 114/98, documentata con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
 - c) in caso di parità per entrambi i criteri di cui ai punti a) e b), qualora si tratti di posteggio del settore alimentare, la maggior anzianità di possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 114/98;
 - d) la maggiore anzianità quale dipendente qualificato / prestatore d'opera addetto alle vendite o all'amministrazione ovvero in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS, in aziende operanti nell'attività di vendita al minuto, maturata negli ultimi 10 anni;
 - e) in ultima analisi si procederà al sorteggio.
5. Entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione delle domande dovrà essere comunicato agli interessati il provvedimento di assegnazione o di diniego relativamente alle domande presentate.

Art. 12
Scambio di posteggio

1. Nell'ambito dello stesso settore merceologico, è ammesso lo scambio consensuale del posteggio fra i concessionari dei due Mercati Rionali.
2. Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare i posteggi interessati.
3. Le nuove concessioni di posteggio avranno scadenza pari a quelle dei titoli ritirati.

Art. 13
Ampliamento del posteggio per accorpamento

1. E' ammesso l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio, qualora gli operatori:
 - a) previa l'acquisizione dell'azienda situata nel posteggio contiguo, appartenente allo stesso settore merceologico, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato;
 - b) previa l'unificazione ai sensi dell'art. 15, comma 3, primo capoverso, di due attività contigue, appartenenti allo stesso settore merceologico, rendano al Comune un'autorizzazione e relativa concessione.
2. Ogni nuovo posteggio non potrà comunque superare le seguenti superfici:
 - Mercato Rionale Piazza Casali: Padiglione centrale mq. 60;
Tettoie laterali mq. 80;
 - Mercato Rionale via F.lli Alberici: Corpo principale mq. 60;
Tettoia mq. 80.
3. Gli operatori già concessionari di due posteggi in un mercato, possono acquisire l'azienda situata sul posteggio contiguo solamente per le finalità e nei limiti indicati nei commi precedenti.
4. Gli operatori confinanti con un posteggio libero appartenente allo stesso settore merceologico, a seguito dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, e nei tempi indicati nell'art. 10, comma 2, possono chiedere l'acquisizione delle superfici dello stesso per l'ampliamento dei rispettivi posteggi, sempre nei limiti indicati al 2° comma. Le domande, qualora non siano pervenute nei tempi stabiliti richieste di miglioria di cui all'art. 10, saranno accolte secondo l'ordine di graduatoria di mercato di cui all'art 19, comma 1, lettera c), salvo diversi accordi fra le parti da valutarsi dal Responsabile del Mercato.
5. L'ampliamento del posteggio per accorpamento comporta la riduzione automatica del numero dei posteggi del mercato interessato e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.

Art. 14

Trasferimento d'azienda

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della autorizzazione e della concessione di posteggio e di eventuale magazzino annesso, alla quale è attribuita la stessa data di scadenza.
2. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento dell'anzianità dell'azienda.

3. In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente.
4. Non è ammesso operare con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e copia della domanda di volturazione al Comune.

Art. 15

Variazioni dell'azienda concessionaria

1. La persona fisica concessionaria, che intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'autorizzazione e la concessione siano trasferite alla società, presentando apposita domanda, purché la società assuma tutte le responsabilità e gli impegni d'ordine fiscale, finanziario e commerciale della persona fisica e purché la società stessa sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
2. Sono ammesse eventuali variazioni delle società concessionarie di posteggio (recesso e/o immissione di soci, variazioni della ragione sociale, ecc.) purché conformi alla vigente normativa e comunicate preventivamente al Responsabile dei Mercati, per gli adempimenti di competenza.
3. E' ammessa l'unificazione delle attività di due ditte concessionarie che si costituiscono in società o in altra eventuale forma associativa prevista dalle norme di legge, con le limitazioni previste dall'art. 9, comma 3. Alla nuova ragione sociale saranno trasferite le autorizzazioni e le concessioni dei posteggi (massimo due) e dei relativi magazzini di pertinenza alle ditte interessate. Ai fini della graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 19, comma 1, lettera c) per la nuova ragione sociale verrà considerato il valore dell'anzianità relativo alla ditta con maggiore anzianità.

Art. 16

Gestione degli spazi in concessione

1. I Posteggi e le Aree di servizio devono essere gestiti dai rispettivi concessionari che possono, tuttavia, farsi coadiuvare nelle operazioni, nel rispetto della vigente normativa di settore, da collaboratori familiari, da personale dipendente e da prestatori d'opera previa comunicazione, al Responsabile dei Mercati, delle generalità e dell'indirizzo dei medesimi, rimanendo, in ogni caso, responsabili dell'opera degli stessi.
2. Nel caso di concessione a persone giuridiche (società di persone), la gestione potrà essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, previa comunicazione al Responsabile dei Mercati e purché sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.

3. Le aree dei produttori agricoli sono gestite dalle Associazioni agricole concessionarie che rispondono dell'operato dei produttori agricoli che utilizzano i posteggi.

Art. 17

Revoca dell'autorizzazione e cessazione della concessione

1. L'autorizzazione per il commercio su area pubblica è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
 - b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio o, in caso di subingresso, dalla reintestazione, salva la facoltà per il Comune di accogliere la domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;
 - c) in caso di decadenza della concessione per mancato utilizzo del Posteggio o dell'Area di servizio per periodi di tempo superiori complessivamente a 120 giorni per ciascun anno solare, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 26;
 - d) nei casi di rinuncia o revoca della concessione del posteggio.
2. La concessione del Posteggio, delle Aree di servizio e/o dell'eventuale Magazzino annesso cessa prima della decorrenza del termine:
 - a) nel caso di rinuncia del titolare;
 - b) nel caso di revoca o rinuncia dell'autorizzazione relativa;
 - c) per revoca della concessione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

Art. 18

Riconsegna degli spazi in concessione

1. In tutti i casi di cessazione o di revoca della concessione, i posteggi, le aree di servizio, le aree dei produttori agricoli ed i magazzini devono essere riconsegnati alla direzione del mercato, liberi da persone e cose, entro quindici giorni dal termine della concessione, salvo casi particolari da valutarsi dal Responsabile dei Mercati.
2. In caso di inottemperanza, si procede allo sgombero dei medesimi ed a spese degli interessati.
3. L'assegnatario è tenuto a rimborsare i danni eventualmente arrecati nell'esercizio della concessione.

Art. 19

Planimetria Mercati - Elenco Concessionari - Graduatoria titolari posteggio

1. Presso l'ufficio comunale competente è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse la seguente documentazione:
 - a) le planimetrie dei due Mercati Rionali con l'indicazione numerica dei posteggi, i settori merceologici, l'eventuale merceologia esclusiva, le aree di servizio, le aree dei produttori agricoli ed i magazzini;
 - b) gli elenchi dei titolari di concessione con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;
 - c) la graduatoria unica riferita ai settori merceologici alimentare e non alimentare dei titolari di posteggio distinta per ogni singolo Mercato Rionale formulata in base ai criteri stabiliti nel punto 7, lettera a) dell'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 1368 del 26.07.1999 e con le modalità dell'autocertificazione presentate dall'operatore interessato.
2. Qualora gli operatori di mercato non presentassero l'autocertificazione di cui al punto c) del comma precedente nei tempi stabiliti, l'ufficio provvederà ad inserire i medesimi nella graduatoria unica dei titolari di posteggio in base alla documentazione agli atti.

Art. 20

Proventi della gestione

1. I canoni di concessione dei posteggi, delle aree di servizio, delle aree dei produttori agricoli e dei magazzini dei Mercati Rionali sono stabiliti sulla base della disciplina delle tariffe.
2. I suddetti canoni di concessione devono essere pagati a rate semestrali: il 1° semestre entro il 1° aprile; il 2° semestre entro il 1° ottobre di ogni anno.
3. Per il mancato pagamento entro il decimo giorno successivo a tali date, sarà applicato, sulle somme dovute, un diritto fisso di mora pari al 10%.
4. Il ritardato pagamento del canone per oltre 30 giorni dalle scadenze di cui al comma 2. comporta, in prima istanza, l'applicazione del provvedimento della sospensione dell'attività di cui all'art. 28.
5. In caso di persistente morosità, l'attività rimarrà sospesa per un periodo massimo di giorni 20, salvo il documentato pagamento di quanto dovuto, prima di tale scadenza. Trascorso inutilmente il periodo di sospensione di cui al presente comma, si procederà automaticamente alla revoca della concessione e dell'autorizzazione.
6. I concessionari sono sempre tenuti a rimborsare all'Amministrazione Comunale le spese relative a:

- il consumo di acqua presso i singoli locali in concessione, comprese le eventuali spese di lettura dei contatori qualora gli interessati non provvedano a comunicare, nei tempi stabiliti, l'esatta lettura dei medesimi;
 - la pulizia delle aree comuni, delle aree dei produttori agricoli e delle parti di immobili interne dei Mercati, ivi compresi gli uffici ed i servizi vari: verranno suddivise fra i concessionari di posteggio e delle aree di servizio di ogni Mercato, in proporzione alle superfici dei suddetti locali in uso; per quanto sopra, la superficie dei posteggi situati nella struttura Est (tettoia esterna) del Mercato Rionale di via F.lli Alberici sarà considerata pari al 75% della reale. E' consentita una diversa idonea ripartizione delle spese purchè proposta dalla maggioranza dei concessionari operanti sui rispettivi Mercati Rionali;
 - il consumo di acqua, luce, gas, spurgo fosse biologiche, manutenzione ordinaria degli spazi comuni e quant'altro necessario per il funzionamento generale dei Mercati, compresi gli impianti tecnologici, indicate in seguito "spese di gestione": verranno suddivise fra i concessionari dei singoli Mercati che potenzialmente possano usufruire dei suddetti servizi, in proporzione alla superficie dei posteggi, delle aree dei produttori agricoli e delle aree di servizio in concessione. E' consentita una diversa idonea ripartizione delle spese purchè proposta dalla maggioranza dei concessionari operanti sui rispettivi Mercati Rionali;
 - l'apertura straordinaria dei Mercati per le specifiche esigenze di uno o più concessionari per interventi nei singoli locali in uso che non possano essere eseguiti durante i normali orari di apertura: totalmente a carico dei concessionari interessati. Le spese verranno quantificate sulla base dei costi derivanti all'Amministrazione Comunale per l'apertura straordinaria.
7. Annualmente verrà richiesta un'anticipazione delle spese di gestione, pari all'ammontare del costo sostenuto nell'anno precedente, salvo conguaglio finale.
 8. I vari corrispettivi diversi dai canoni di concessione, dovranno essere pagati entro sessanta giorni dalla emissione della relativa reversale.
 9. Il mancato pagamento di quanto indicato nel comma precedente comporterà l'avvio dei procedimenti di recupero dei corrispettivi secondo le modalità e procedure di cui ai commi 4 e 5.

Art. 21

Deposito cauzionale

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione dei posteggi, delle aree di servizio, delle aree dei produttori agricoli e dei magazzini, nonchè dal Regolamento del mercato e sue successive modifiche ed integrazioni, i concessionari dovranno versare o integrare alla Tesoreria Comunale, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio / rinnovo delle suddette

concessioni, un deposito cauzionale pari al canone annuo di concessione dei suddetti locali o spazi, in contanti oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

2. Con tale deposito l'Amministrazione Comunale farà fronte, al termine della concessione, all'eventuale mancato pagamento dei canoni di concessione e/o delle somme dovute a qualsiasi altro titolo.
3. L'eventuale fideiussione bancaria o assicurativa dovrà avere validità di almeno mesi sei oltre il termine di validità della concessione.
4. Il mancato versamento od integrazione del deposito cauzionale, entro i termini di cui al 1° comma, comporterà l'avvio dei procedimenti di sospensione dell'attività e di eventuale revoca della concessione, secondo le modalità e procedure di recupero dei corrispettivi previsti ai commi 4 e 5 dell'art. 20.
5. L'Amministrazione Comunale, al termine della concessione, restituirà il deposito cauzionale entro 90 giorni dall'avvenuto accertamento della quota parte delle "spese di gestione" di cui all'art. 20, comma 6, a carico della ditta interessata, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

Art. 22

Obblighi e disciplina dei concessionari

1. Gli operatori del mercato debbono limitarsi ad occupare solamente gli spazi ad essi assegnati, senza ingombrare, in particolare, gli spazi riservati al transito.
2. L'arredamento dei locali o spazi in concessione deve essere effettuato nel rispetto delle normative vigenti e sentito il Responsabile dei Mercati.
3. L'arredamento e l'allestimento dei locali in concessione dovranno, in tutti i casi, essere tali da non compromettere il decoro o l'estetica del Mercato.
4. I Concessionari sono responsabili della manutenzione e buona conservazione dei posteggi, aree di servizio, delle aree dei produttori agricoli e dei magazzini e quant'altro in concessione e non possono apportare modifiche di sorta od installare impianti, di qualunque natura, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Mercati.
5. Qualsiasi miglioria effettuata negli spazi in concessione passerà integralmente in proprietà al Comune al termine della concessione senza diritto, da parte dell'operatore cessante, a rimborso o compenso alcuno.
6. I concessionari sono responsabili dei danni che essi od i loro coadiutori causassero alle strutture comunali.

7. I concessionari devono provvedere alla pulizia giornaliera di banchi, attrezzature e locali utilizzati per le operazioni di rivendita, nonché della quota parte di corsia antistante i rispettivi posteggi ed eventuale zoccolo della parete antistante.
8. I rifiuti devono essere depositati esclusivamente negli appositi contenitori messi a disposizione, osservando le eventuali direttive impartite in merito dal Responsabile dei Mercati ed, in ogni caso, i rifiuti derivanti dalla attività di rivendita del pesce, devono essere preventivamente rinchiusi in sacchi di plastica impermeabili, opportunamente chiusi.
9. I concessionari che rivendono il pesce devono, inoltre, provvedere giornalmente al lavaggio del posteggio, dell'eventuale magazzino e delle aree adiacenti.
10. Il consumo dell'acqua nei singoli locali in concessione sarà a carico dei rispettivi concessionari i quali dovranno provvedere, a proprie spese, alla realizzazione dell'impianto, all'installazione del contatore differenziale ed alla sua sostituzione in caso di avaria. Saranno a carico dei concessionari le eventuali spese relative alla lettura del contatore.
11. I concessionari, se necessario per l'esercizio della propria attività, dovranno provvedere, a proprie cure e spese, alla realizzazione ed adeguamento dell'impianto elettrico nei locali in loro concessione, così come allacciarsi alla rete del gas metano, nel rispetto della normativa vigente, e consegnando al Responsabile dei Mercati le dichiarazioni / certificazioni relative ai lavori eseguiti e redatte a norma di legge
12. Ogni nuovo concessionario dovrà produrre la documentazione necessaria a dimostrare la conformità alle norme di legge dell'impianto elettrico e del gas metano.
13. E' data facoltà ai concessionari di provvedere, a proprie cure e spese, al servizio di sorveglianza notturna, nel rispetto delle disposizioni del caso impartite dal Responsabile dei Mercati.
14. E' fatto altresì obbligo ai concessionari dei Mercati di:
 - a) esibire l'autorizzazione di cui all'art. 8 e la relativa concessione ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza;
 - b) usare sempre modi corretti ed educati in particolare con la clientela, con i colleghi e con gli incaricati di svolgere i singoli servizi nei Mercati;
 - c) astenersi dall'assumere comportamenti e pronunciare frasi denigratorie che possano determinare nel pubblico un giudizio negativo sui Mercati;
 - d) fornire ai dipendenti comunali preposti alla sorveglianza dei Mercati ed agli altri soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale tutte le notizie e la

collaborazione dagli stessi richieste, ai fini del regolare funzionamento dei servizi;

- e) non rifiutare le comunicazioni / avvisi inviati agli stessi per motivi di servizio;
 - f) osservare le disposizioni emanate dal Responsabile dei Mercati e comunque dall'Amministrazione Comunale;
 - g) comunicare al Responsabile dei Mercati eventuali trasferimenti di residenza o di sede legale;
 - h) fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
 - i) comunicare, preventivamente, al Responsabile dei Mercati qualsiasi assenza, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 26, comma 2, lettera a).
15. Gli operatori del mercato, sentito il Responsabile dei Mercati, hanno facoltà di intervenire a proprie cura e spese per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria degli spazi comuni.

Art. 23

Accesso e permanenza nei Mercati

1. L'ingresso e la permanenza nei Mercati sono consentiti nel rispetto degli orari stabiliti ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.
2. I concessionari dei posteggi, delle aree di servizio, delle aree dei produttori agricoli e dei magazzini che hanno la possibilità di un ingresso autonomo nei locali in concessione, vi possono accedere indipendentemente dai suddetti orari a condizione che non effettuino operazioni di vendita.
3. Questi concessionari, nell'avvalersi della suddetta possibilità, non devono, in tutti i casi, usare comportamenti che possano compromettere la sicurezza del mercato o gli interessi dei colleghi, così come permettere l'accesso al mercato di estranei, salvo per interventi nei singoli posteggi, da concordare col Responsabile dei Mercati.
4. I concessionari, che devono effettuare lavori od interventi particolari nei locali in concessione, non attuabili durante il normale orario di apertura dei Mercati, debbono chiedere al Responsabile dei Mercati di disporre per una apertura straordinaria e limitata del mercato interessato.
5. I concessionari sono tenuti ad uscire dai rispettivi Mercati entro gli orari stabiliti, senza ostacolare, in alcun modo, le operazioni di chiusura dei Mercati stessi.

Art. 24

Norme igienico sanitarie e di sicurezza

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.
2. Gli attestati di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.
3. I concessionari sono tenuti all'osservanza delle norme relative alla sicurezza sul posto di lavoro in vigore nel periodo di concessione.

Art. 25
Pulizia dei Mercati

1. Il Responsabile dei Mercati, sentito l'Organismo consultivo dei Mercati, determinerà i modi e le forme di espletamento del servizio di pulizia delle aree comuni e delle parti di immobili interne dei Mercati, ivi compresi gli uffici ed i servizi vari.
2. Le spese relative al servizio di pulizia dei Mercati sono a carico dei singoli concessionari ai quali vengono addebitate in rate semestrali, entro il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno.
3. L'affidamento del servizio è effettuato annualmente dal Dirigente competente ad imprese segnalate dalle Assemblee dei concessionari di ogni singolo Mercato.
4. Ove entro il 30 settembre di ogni anno le Assemblee di cui sopra non avessero segnalato i nominativi delle imprese cui affidare il suddetto servizio, il Comune provvederà autonomamente all'affidamento dello stesso.

Art. 26
Chiusura posteggi - Assenze

1. I concessionari dei Mercati possono chiudere i posteggi agli stessi assegnati per periodi di tempo, in ciascun anno solare, complessivamente non superiori a 120 giorni, salvo i casi di cui al successivo comma.
2. Non sono conteggiate ai fini del comma precedente:
 - a) l'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare purchè, entro i 5 giorni successivi al suo inizio, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione;
 - b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione.

3. Il mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori a quelli indicati al comma 1), comporta la decadenza dalla concessione del posteggio e la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29, comma 4, punto b) del D.Lgs. 114/98.
4. Le chiusure dei posteggi, nei limiti stabiliti al comma 1), dovranno comunque garantire l'esercizio dell'attività di almeno il 50% dei posteggi nel settore alimentare e con la presenza di almeno un posteggio addetto alla vendita dei seguenti generi: pane, formaggi, salumi, carne bovina, ortofrutticoli sempre che nei singoli mercati detti generi alimentari siano venduti ciascuno, in almeno due posteggi. Per consentire le verifiche di quanto sopra i titolari dei posteggi del settore alimentare dovranno comunicare all'Ufficio competente, in modo esatto e corretto i generi maggiormente venduti che caratterizzano la loro attività.
5. A tale scopo ogni concessionario, dovrà comunicare al Responsabile dei Mercati il periodo prescelto di chiusura almeno 15 giorni prima del suo inizio. Qualora i periodi di chiusura fossero concomitanti ed in numero tale da non garantire la percentuale di cui al comma precedente, il Responsabile dei Mercati comunicherà ai concessionari interessati il temporaneo divieto di chiusura dei posteggi per il periodo strettamente necessario a garantire la suddetta percentuale di apertura, osservando i seguenti criteri e modalità:
 - a) I concessionari che invieranno le comunicazioni dei periodi di chiusura, avranno diritto ad usufruirne finchè verrà garantita la percentuale di apertura dei posteggi stabilita al comma 4. A tale scopo si terrà conto dell'ordine di presentazione delle comunicazioni risultante dal protocollo interno dell'ufficio competente.
 - b) Le comunicazioni relative ai mesi di luglio e agosto e pervenute entro il mese di marzo di ogni anno, verranno analizzate contemporaneamente e qualora si verificassero accavallamenti delle chiusure tali da compromettere, in un Mercato Rionale, la sopra stabilita percentuale minima di apertura dei posteggi, le decisioni del Responsabile dei Mercati verranno preventivamente sottoposte al parere del Comitato tecnico dei Mercati.
6. In tutti i casi, le chiusure dei posteggi devono essere preventivamente segnalate. E' comunque ammessa la comunicazione in deroga al termine di tempo di cui al comma 5. per gravi motivi o situazioni di emergenze.

Art. 27

Ordine interno

1. Nei Mercati è vietato:
 - a) introdurre veicoli di qualsiasi genere, comprese le biciclette;

- b) sporcare, deteriorare o danneggiare in qualsiasi modo gli spazi ed i manufatti esistenti;
- c) fare schiamazzi, pronunciare frasi o parole sconvenienti, compiere qualunque atto che possa turbare o compromettere l'ordine e la sicurezza del mercato nonché rendersi in qualsiasi modo molesti, sotto la pena del procedimento contravvenzionale e di allontanamento del mercato, salvo per i concessionari di posteggio le maggiori sanzioni di cui all'art. 28;
- d) esercitare qualsiasi tipo di commercio senza autorizzazione;
- e) introdurre cani.

Art. 28

Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

1. Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento di mercato, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, danno luogo all'azione disciplinare ed amministrativa che è così graduata, secondo la gravità dell'infrazione stessa e della recidiva:

- a) diffida (verbale o scritta) disposta dal Responsabile dei Mercati per lievi infrazioni alle norme del Regolamento;
- b) sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei posteggi, delle aree di servizio, delle aree dei produttori agricoli e dei magazzini per un periodo massimo di venti giorni, disposta dal Responsabile dei Mercati, in particolare per le seguenti infrazioni:
 - per recidiva nei fatti che diedero luogo a precedente diffida;
 - per turbamento dell'ordine del mercato;
 - per la mancata osservanza delle disposizioni emanate dal Responsabile dei Mercati e comunque dall'Amministrazione Comunale;
 - per ritardato pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 20;
 - per ritardato versamento od integrazione del deposito cauzionale di cui all'art. 21.

Il mancato utilizzo del posteggio, delle aree di servizio e delle aree dei produttori agricoli, a seguito del provvedimento di sospensione viene computato, a tutti gli effetti, come assenza.

- c) revoca della concessione dei posteggi, delle aree di servizio, delle aree dei produttori agricoli e dei relativi magazzini disposta dal Responsabile dei Mercati nei seguenti casi:

- per persistente recidiva nei fatti che diedero luogo alla sospensione;
 - per grave turbamento dell'ordine del mercato;
 - nel caso di revoca dell'autorizzazione amministrativa relativa al posteggio o all'area di servizio;
 - nei casi di mancato pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 20;
 - nel caso di mancato versamento od integrazione del deposito cauzionale di cui all'art. 21;
 - in caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del Posteggio, dell'Area di servizio e/o Magazzino a soggetti od aziende terze che non abbiano titolo.
2. Ai sensi dell'art. 29, 3° comma del D.Lgs. 114/98 la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
 3. Le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell'Allegato F, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento; per il pagamento in misura ridotta si applicano le disposizioni dell'art. 16, comma 1, della legge 689/81.
 4. La sanzione amministrativa pecuniaria non esclude l'assunzione degli altri provvedimenti disciplinari, specificatamente previsti dal presente articolo.

NORME TRANSITORIE

Art. 29

Deposito cauzionale

1. I depositi cauzionali dei singoli posteggi, aree di servizio e magazzini già in utilizzo da parte degli operatori del mercato, dovranno essere integrati ai sensi dell'art. 21, comma 1, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 30

Varie

- 1. 1.** Negli allegati B1, B2, D ed E1 e E2, parti integranti del presente Regolamento, sono riportate le tabelle con le attuali numerazioni degli spazi in uso nei Mercati Rionali e le nuove numerazioni e dimensioni attribuite ai posteggi, alle aree di servizio, ed ai magazzini.

2. Le attuali ditte concessionarie e quelle che sono subentrate a precedenti concessionari mantengono l'assegnazione degli spazi in uso.

A)Le sperimentazioni in atto sui Mercati volte ad individuare un diverso e congruo utilizzo degli spazi e posteggi liberi che possono essere ricompresi nelle tipologie di “ aree di servizio “ e “ aree dei produttori agricoli “ comportano, a richiesta, il rilascio diretto di concessione degli spazi occupati.

3. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 114/98, sono fatti salvi i diritti degli operatori dei Mercati Rionali.

4 L'allegato “B2” relativo alla planimetria del mercato rionale di piazza Casali è aggiornato con la nuova situazione dei posteggi che vengono ridotti di numero per l'accorpamento dei posteggi nn. 16, 20, 21 e dei posteggi nn. 10, 11, indicando la destinazione merceologica iniziale.

Art. 31

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Il Regolamento di mercato precedente e le disposizioni comunali antecedenti, incompatibili con le norme del presente Regolamento, cessano di avere efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo.

Sanzioni amministrative pecuniarie (art. 28, comma 3).

Di seguito vengono indicate, con riferimento agli articoli ed ai commi del presente Regolamento, le sanzioni pecuniarie irrogate per le violazioni alle norme contenute nel Regolamento.

Art. 7 - Orari e calendari

comma 1 - non rispettare gli orari di vendita stabiliti dal Sindaco:

- da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 619,75;

comma 3, lettera a) - non rispettare gli orari di vendita:

- da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 619,75;

comma 3, lettera b) - effettuare vendite nei giorni di chiusura del Mercato:

- da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.239,50.

Art. 15 - Variazioni dell'azienda concessionaria

comma 2 - non comunicare preventivamente variazioni delle società concessionarie di posteggio:

- da un minimo di Euro 154,94 ad un massimo di Euro 929,62.

Art. 16 - Gestione degli spazi in concessione

comma 1 - non comunicare preventivamente i nominativi dei coadiutori:

- da un minimo di Euro 51,6 ad un massimo di Euro 309,87.

Art. 22 - Obblighi e disciplina dei concessionari

comma 1 - occupare spazi superiori a quelli assegnati:

- da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 309,87;

comma 4 - apportare modifiche agli spazi in concessione od installare impianti, di qualunque natura, senza la preventiva autorizzazione:

- da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 619,75;

comma 14, lettera f) - non osservare le disposizioni emanate dal responsabile dei Mercati e comunque dall'Amministrazione Comunale:

- da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 619,75.

Art. 23 - Accesso e permanenza nei Mercati

comma 5 - non uscire dai Mercati entro gli orari stabiliti od ostacolare, in qualunque modo, le operazioni di chiusura dei Mercati:

- da un minimo di Euro 25,82 ad un massimo di Euro 154,94.

Ogni altra violazione al presente Regolamento:

- da un minimo di Euro 25,82 ad un massimo di Euro 154,94
-

